



.Comune di Preci
Provincia di Perugia

AREA TECNICA UFFICIO OPERE PUBBLICHE MANUTENZIONI RICOSTRUZIONE

Piazza Marconi, n. 1 - 06047 - PRECI (PG)

Telefono 0743 -93789
Fax 0743 - 937827
comune.preci@postacert.umbria.it
operepubbliche@comune.preci.pg.it

DECRETO DEL SINDACO N. 5 del 26/01/2018

**OGGETTO: EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E 30 OTTOBRE 2016 E SEGUENTI.
DECRETO PER L' OCCUPAZIONE TEMPORANEA D'URGENZA DI AREE
UTILIZZABILI PER L'ISTALLAZIONE DI STRUTTURE ALLOGGIATIVE DI
EMERGENZA- AREA PRECI BORGO**

PREMESSO:

- che, l'evento sismico del 30 ottobre 2016 con epicentro tra il Comune di Norcia e Preci, ha provocato nel Comune di Preci ingenti danni agli immobili pubblici e privati nonché danni alle opere pubbliche ed al sistema viario aggravando la situazione venutasi a creare a seguito dei terremoti del 24 agosto 2016 e successivi;
- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 Agosto 2016 recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286" è stato disposto il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza nei territori delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia, L'Aquila;
- che con il medesimo decreto il Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale è stato individuato quale Commissario Delegato per l'adozione di ogni indispensabile provvedimento e per assicurare l'organizzazione dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici, nonché l'adozione degli interventi provvisori strettamente necessari fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge n. 225 del 1992;
- che il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso nella stessa giornata del 24 Agosto 2016 di integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286" è stato disposto il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della

Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza anche nei territori delle province di Fermo e Macerata.

- Che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre e del 31 ottobre 2016 sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che i giorni 26 e 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

PREMESSO INOLTRE,

- che gli eventi sismici di cui sopra hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando notevoli danni alle strutture abitative private e pubbliche, determinando lo sgombero (mediante adozione di ordinanze di delimitazione di zona rossa) dell'area di Preci capoluogo e di diverse frazioni;
- che a seguito dei sopralluoghi effettuati dai tecnici rilevatori (squadre AEDES e squadre Fast) risultano numerose abitazioni private inagibili e inutilizzabili;

RITENUTO:

- che risulta necessario assicurare alle persone che hanno la propria abitazione inagibile/non utilizzabile una adeguata sistemazione alloggiativa in un contesto che consenta il regolare svolgimento della vita della comunità locale, per il periodo necessario agli interventi di ricostruzione;
- che con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 394 del 19.06.2016 si dispone in merito alla realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.);

DATO ATTO:

che l'Amministrazione comunale ha provveduto, in intesa con la Regione e sulla base dei fabbisogni rilevati, all'individuazione delle aree dove procedere alla localizzazione delle strutture abitative di emergenza e delle strutture necessarie a garantire la vita di comunità;

VISTA la relazione del 06/12/2016 Prot.Com.le 9942/16 che evidenzia l'idoneità delle aree individuate dall'Amministrazione comunale dal punto di vista funzionale e idrogeologico, e dato atto che tale provvedimento costituisce dichiarazione di pubblica utilità per gli interventi di localizzazione da realizzare;

CONSIDERATO che il Decreto Sindacale n.9 del 06/02/2017 erano state occupate d'urgenza le aree distinte al catasto con Fg 26 Part 1/p, Fg 26 Part 2 e Fg 26 Part 3, necessarie secondo la quantificazione dei fabbisogni abitativi per l'installazione delle SAE Preci Borgo.

VISTA, la nota della Regione Umbria Prot.Com.le 870 del 19/01/2018, con la quale emerge che è necessario estendere l'area da occupare per assicurare l'ingresso alla zona delle SAE di Preci Borgo, già precedentemente occupate d'urgenza dal Decreto n.9 del 06/02/2017

RITENUTO urgente procedere, all'occupazione di ulteriori aree interessate all'installazione delle S.A.E.;

TENUTO CONTO

- Che per le attuali esigenze di fabbisogni abitativi (SAE) da installare , si rende necessario occupare anche l'Area distinta al Fg. 26 Part. 10/p per una superficie presunta di 300 mq;

Così individuata:

PRECI - AREA BORGO

- 1) Foglio 26 Particella 10 parte Sup. mq 300 circa Qualità Fabbricato rurale - con destinazione urbanistica B2- Completamento.

Proprietà :

- 1) Onori Onorio nato a Preci il 02/06/1934 residente a Norcia Frazione Campi - proprietario per 1/1;

Considerato che l'occupazione d'urgenza di tale area risponde ad esigenze di grave e indifferibile necessità pubblica al fine di garantire in tempi brevi una sistemazione alloggiativa alle persone interessate dallo sgombero dalle proprie abitazioni;

VISTO il decreto legge 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge 15.12.2016 n. 229;

Vista l'Ocdpc n° 388 del 26/08/2016 e, in particolare:

- 1) l'art. 5 comma 1, nella parte in cui consente la specifica deroga al DPR 327 dell'08/06/2001;
 - 2) l'art. 6, concernente specifiche modalità in tema di occupazione di urgenza di terreni di proprietà privata, prescindendo da ogni altro adempimento, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni;
- Visto l'art. 3 dell'Ocdpc n° 389 del 28/08/2016, concernente procedure acceleratorie degli strumenti urbanistici vigenti;
 - Vista l'Ocdpc n°394 del 19/09/2016 – “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico”;
 - Visto l'art. 2 del Decreto Legge 205/2016 e l'Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n° 408/2016 art. 1 e 3;
 - Visto l'art. 835 del Codice Civile che stabilisce la possibilità per l'Autorità amministrativa beni mobili e immobili quando ricorrano gravi necessità pubbliche;
 - Visto il D.P.R 327/01 e smi;
 - Visto l'art. 54 del Decreto L.gvo 267 del 18/08/2000 e smi;
 - Vista la Legge 241/90 e smi;

DECRETA

Art. 1

Per le ragioni di cui alle premesse e al fine di consentire l'installazione di strutture abitative di emergenza e strutture destinate a servizi alla collettività in conseguenza degli eventi sismici del 24/08/2016, 26/10/2016 e 30/10/2016 e giorni seguenti, vengono, con effetto immediato, requisite ed occupate in uso ed in via temporanea d'urgenza per un periodo di mesi trentasei (36), salvo proroga, la seguente area:

PRECI - AREA BORGO

- 1) Foglio 26 Particella 10 parte Sup. mq 300 circa - Qualità Fabbricato rurale - con destinazione urbanistica B2 - Completamento

Proprietà :

- 1) Onori Onorio nato a Preci il 02/06/1934 residente a Norcia Frazione Campi - proprietario per 1/1;

Art. 2

Per realizzare gli interventi di cui all'articolo 1, l'occupazione può essere protratta fino a mesi 36 (trentasei), prorogabili per ulteriori mesi 36 (trentasei) dalla data di immissione nel possesso e comunque come risulterà dall'apposito verbale. Con successivo provvedimento si procederà alla determinazione e la liquidazione delle indennità di occupazione spettante.

Art. 3

Il soggetto occupante notifica al proprietario del fondo l'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e immissione in possesso, contenente il luogo, il giorno e l'ora. In caso di irreperibilità dei soggetti aventi diritto l'avviso di convocazione è affisso all'Albo pretorio del Comune: tale pubblicazione assolve all'onere della notifica.

Art. 4

All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, il soggetto occupante provvederà a redigere, contestualmente al verbale di immissione nel possesso e all'eventuale atto di liberatoria degli interessati, il relativo stato di consistenza. Detto verbale sarà redatto in contraddittorio con il proprietario o i proprietari o, in loro assenza ovvero in caso di loro rifiuto di sottoscrizione, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'ente interessato o dei suoi concessionari. Al contraddittorio sono ammessi anche il fittavolo, il mezzadro, il colono o il partecipante.

Art. 5

L'indennità di occupazione sarà determinata dalla competente autorità in relazione al periodo di occupazione compreso tra la data di immissione in possesso e quella di restituzione del terreno. A tale scopo l'Ente occupante trasmetterà tempestivamente il verbale di consistenza e di immissione nel possesso, con tutti gli atti necessari. Le aree verranno riconsegnate ai legittimi proprietari nello stato di fatto e di diritto esistente al momento dell'occupazione dopo che saranno venuti meno i motivi di urgenza ed indifferibilità conseguenti all'evento.

Art. 6

L'Ente occupante, dopo l'immissione in possesso, provvederà alla notifica ai proprietari interessati del verbale di consistenza e di immissione in possesso, con le stesse modalità di cui all'art. 4.

Art. 7

Il presente decreto perderà ogni efficacia ove l'occupazione degli immobili non segua nel termine di tre mesi dalla data della sua esecutività.

DISPONE

- Di notificare il presente provvedimento:

1) ai proprietari delle aree di cui al presente provvedimento come di seguito individuati:

Foglio 26 Particella 10 parte Sup. mq 300 circa - Qualità Fabbricato rurale - con destinazione urbanistica B2 - Completamento

Proprietà :

➤ Onori Onorio nato a Preci il 02/06/1934 residente a Norcia Frazione Campi - proprietario per 1/1;

dandosi atto che nell'immediato l'onere di tale notifica deve intendersi assolto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune.

Di comunicare altresì il presente provvedimento:

1) Al responsabile del procedimento Geom. Michele Spinelli - Area Tecnica settore OO.PP- Manutenzioni e Ricostruzione.

2) Prefettura di Perugia;

3) Alla Regione Umbria C.R.P.C. Via Romana Vecchia Foligno (PG);

4) Alla DICOMAC - Rieti;

- Di incaricare il Comando di Polizia Municipale in convenzione con il Comune di Norcia di dare esecuzione in ogni sua parte alla presente Ordinanza.

- Di pubblicare all'Albo Pretorio Comunale Online, per 15 giorni la presente ordinanza.

La pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Umbria, entro 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notificazione.



IL SINDACO
PIETRO BELLINI